

I progetti paesaggistici toscani quali strumenti per una migliore salvaguardia del territorio

Luca Di Giovanni
Università degli Studi di Firenze, Italia

Abstract This article discusses the landscape plans of Tuscany designed to ensure the incorporation of landscape in the diverse territorial policies and the extension of the participation of local public bodies and of civil society in the process.

Keywords Landscape projects. Territorial integration and participation. Landscape projects. Protection and enhancement of the territory. Territorial integration and participation.

Sommario 1 Introduzione: alcuni principi della Convenzione Europea del Paesaggio. – 2 I progetti di paesaggio: definizione e caratteristiche giuridiche essenziali. – 3 Strategie di integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali. – 4 Declinazioni del principio partecipativo all'interno dei progetti di paesaggio. – 5 Rilevi conclusivi.

1 Introduzione: alcuni principi della Convenzione europea del paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio tratta il tema paesaggistico da un punto di vista giuridico e di politiche pubbliche e assegna a tale bene territoriale un ruolo di estrema rilevanza per l'innalzamento della qualità di vita dei cittadini europei.¹ All'interno della Convenzione vengono elencati una serie di principi finalizzati ad una piena tutela e valorizzazione del paesaggio,

1 La Convenzione Europea del Paesaggio costituisce una convenzione internazionale, che, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, impone il rispetto dei suoi contenuti a tutti gli organi della Repubblica. Tale documento è stato adottato il 19 luglio 2000 dal Comitato dei Mini-



nella consapevolezza che la salvaguardia delle aree paesaggistiche produce effetti indiretti positivi anche sul piano ecologico, culturale, ambientale e sociale (Cartei 2007).

Il primo principio attiene all'oggetto tutelato e fonda il suo contenuto sulla considerazione per cui tutto il territorio costituisce 'paesaggio' (Boscolo 2016; Marzaro 2014; Sciuolo 2008; Carpentieri 2004). L'estensione del bene oggetto di cura si giustifica con la considerazione per cui non esiste un solo paesaggio, ma sono configurabili una serie di paesaggi, raggruppabili per tipologie.² Una prima classificazione concerne la distinzione tra paesaggio oggettivo e soggettivo, in base alla quale la Convenzione accorda protezione anche a quel bene paesaggistico così come è 'percepito' dalle popolazioni che lo abitano (art. 1), perché solo attraverso le valutazioni delle comunità locali che vivono quel luogo si può realmente trasformare lo stesso in un paesaggio di qualità.³

Il secondo principio espresso dalla Convenzione riguarda la promozione e lo sviluppo di misure d'integrazione del paesaggio nelle restanti politiche territoriali. L'integrazione paesaggistica si concretizza in tutte quelle disposizioni normative che obbligano le autorità competenti ad affrontare le problematiche territoriali con una visione globale e complessiva dei fenomeni che si verificano. In particolare, la Convenzione ritiene che la presa in carico del tema paesaggistico anche nelle restanti politiche urbanistiche, culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche costituisca un vantaggio, dapprima, per il paesaggio medesimo e, secondariamente, per i restanti valori costituzionali: da un lato, perché, considerando direttamente il paesaggio e le sue necessità, è più semplice non incorrere nella produzione di effetti negativi su tale bene (art. 5, lett. *d*); dall'altro lato, perché, prestando attenzione alla salvaguardia del paesaggio, quelle funzioni di interesse generale da esso ricoperte verrebbero implementate, contribuendo così a rafforzare le attività economiche e sociali delle popolazioni di riferimento.⁴

stri del Consiglio d'Europa ed è stato recepito all'interno dell'ordinamento giuridico italiano con legge di ratifica 9 gennaio 2006, n. 14.

2 Invero, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, quest'ultima «si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati».

3 Cf. Preambolo della Convenzione europea. Inoltre, si ricorda che la percezione degli individui è tenuta in debita considerazione nella definizione dell'obiettivo di qualità paesaggistica i cui contenuti si riassumono nella «formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita» (art. 1, lett. *c*).

4 Sul punto, è interessante il postulato espresso dal Preambolo della Convenzione, secondo il quale il paesaggio «costituisce una risorsa favorevole all'attività economi-

Infine, il terzo principio affermato dalla Convenzione europea attiene al coinvolgimento delle comunità locali nella salvaguardia del paesaggio, che rientra nel più generale tema della partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi di tutela e valorizzazione del territorio (Sandulli 2019; Casini 2014; Cartei 2013; Marzaro 2011). La partecipazione privata o, più correttamente, pubblico-privata costituisce un principio di carattere generale, che trova la sua ragion d'essere nella considerazione per cui per poter innalzare effettivamente la qualità di vita di un territorio paesaggistico occorre, in modo necessario, acquisire le aspirazioni delle persone che abitano quel preciso luogo.⁵ Sotto questo profilo, la Convenzione obbliga ogni Parte contraente ad istituire e ad avviare procedimenti amministrativi di partecipazione della società civile e di tutti gli enti pubblici (nazionali, regionali e locali) coinvolti nella realizzazione delle politiche di protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.⁶ La partecipazione, dunque, deve interessare la tutela del paesaggio, nonché la gestione e la pianificazione dello stesso, intendendo con il primo termine tutte «le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali», e alludendo con il secondo termine, invece, a tutte quelle attività «fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi».⁷

2 I progetti di paesaggio: definizione e caratteristiche giuridiche essenziali

Le ragioni dell'attenzione sui progetti di paesaggio derivano dalla considerazione per cui tali forme progettuali costituiscono esperimenti concreti di integrazione del paesaggio nelle restanti politiche territoriali e di partecipazione pubblico-privata nella salvaguardia del valore paesaggistico.

Considerata l'ampia e variegata diversificazione dei progetti paesaggistici sul territorio italiano, si è preferito condurre la presente disamina solo con riguardo alla situazione pianificatoria toscana e, dunque, si sono voluti approfondire soltanto i contenuti delle Norme tecniche di attuazione del PIT toscano e della legge regionale n.

ca e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro».

⁵ Come ricordato dall'art. 1, lett. c, della Convenzione europea, con riguardo alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica.

⁶ Cf. art. 5, lett. b) e c), della Convenzione europea.

⁷ Vedi art. 1, lett. e) ed f) della Convenzione europea.

65/2014, nonché quelli relativi ai documenti concernenti il progetto di paesaggio regionale 'Leopoldine in Val di Chiana', già da solo sufficiente a delineare i suddetti profili dell'integrazione e della partecipazione (De Santis 2015; Cartei, Traina 2015; Lombardi 2012).

Preliminarmente, se si volesse offrire una definizione di carattere generale dei progetti di paesaggio, si potrebbe far ricorso a quella contenuta nel Documento di avvio del procedimento relativo al progetto 'Leopoldine in Val di Chiana', la quale ritiene tali strumenti quali mezzi utili a superare un modo di pensare al paesaggio «soltanto come vincolo, anziché come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualità, finalizzata a mettere in valore risorse trascurate, a recuperare situazioni di degrado e a garantire il miglior inserimento di nuove opere» nel contesto territoriale.

La suddetta definizione deve essere accompagnata dalla breve disciplina dell'art. 34 delle N.T.A. del PIT, che individua la sussistenza di due tipologie di progetti di paesaggio: una a carattere regionale, finalizzata all'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianze strutturali del piano paesaggistico; l'altra di estensione locale, volta ad applicare gli obiettivi di qualità dei singoli ambiti paesaggistici.⁸ Entrambe costituiscono attuazione dello strumento pianificatorio e si caratterizzano per favorire la qualificazione e la valorizzazione dei paesaggi regionali attraverso azioni multisettoriali e integrate.⁹

La scarna disciplina di cui all'art. 34 deve essere integrata, peraltro, con le indicazioni contenute nell'art. 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, le quali evidenziano che non tutti i progetti territoriali attuativi del PIT assumono carattere paesaggistico, ma soltanto quelli menzionati nello specifico comma 2 *bis* della predetta norma. La distinzione tra progetti territoriali e paesaggistici è evidentemente ancorata al rispetto del concetto di 'paesaggio culturale' appartenente al Codice dei beni culturali, il quale estende le attività di tutela soltanto a quelle porzioni di territorio esprimenti un valore culturale e identitario,¹⁰ escludendo, in aperto contrasto

⁸ Vedi art. 34, comma 1, lett. a) e b), delle N.T.A. del PIT toscano.

⁹ Al riguardo, l'art. 34, facendo riferimento all'allegato n. 3 del PIT, menziona un primo esempio di progetto paesaggistico regionale, specificando che tra le sue finalità sono ricomprese anche quelle relative alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione del paesaggio regionale, garantendo alla popolazione un'accessibilità diffusa a tale bene. In particolare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, gli obiettivi del 'Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale' sono i seguenti: «a) costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali; b) tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali; c) garantire l'accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali; d) favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio».

¹⁰ Invero, secondo l'art. 131, comma 2, il Codice «tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'i-

con la Convenzione europea, le aree dismesse, degradate o abbandonate dagli effetti protettivi del vincolo e del piano paesaggistico.¹¹

Inoltre, tale distinzione è fortemente collegata anche a quello che con la forma progettuale si desidera attuare, nel senso che, mentre i progetti di territorio mettono in pratica i contenuti degli indirizzi strategici del Programma regionale di sviluppo,¹² invece i progetti paesaggistici, che una volta approvati diventano parte integrante e sostanziale del PIT, concretizzano la parte strategica paesaggistica di tale strumento pianificatorio.¹³

L'evidenza del concetto è ben rappresentata dal progetto 'Leopoldine in Val di Chiana' la cui attuazione ha provocato, da un lato, la conservazione del paesaggio della bonifica della Val di Chiana e, dall'altro lato, ha promosso una valorizzazione del territorio attraverso un'offerta turistico-culturale incentrata sul paesaggio agrario e sulla presenza delle Leopoldine.¹⁴

3 Strategie di integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali

Come già ricordato, l'integrazione del paesaggio nelle restanti politiche territoriali rappresenta uno degli obiettivi primari della Convenzione europea. L'attuazione di tale principio sovranazionale all'interno dell'ordinamento si traduce in plurimi livelli, a cominciare dalla disciplina del Codice dei beni culturali.¹⁵ Dal livello nazionale si scende a quello regionale, ove le N.T.A. del PIT toscano, le prescrizioni della legge n. 65/2014 e, infine, la disciplina dei progetti di paesaggio forniscono un quadro più chiaro sulle modalità di integrazione del paesaggio nelle restanti politiche territoriali.

Per quanto concerne le N.T.A. del piano paesaggistico, basti osservare che la finalità integrativa trova concreto riscontro nei principi

denità nazionale, in quanto espressione di valori culturali».

11 Come già ricordato, l'art. 2 della Convenzione estende la tutela a tutte le tipologie di paesaggio, da quelli eccezionali a quelli ordinari o degradati.

12 Gli indirizzi strategici del PRS 2016-2020 sono riassumibili nella riduzione dell'impegno di suolo, nonché nella conservazione, recupero e promozione degli aspetti e dei caratteri dell'identità sociale.

13 Così, Documento di avvio del procedimento relativo al progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', 4-5.

14 Si rinvia al sopracitato Documento di avvio del procedimento relativo al progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', 5, dove si afferma che la 'Leopoldina' rappresenta una tipologia di casa colonica con caratteristiche strutturali e architettoniche ricorrenti (edificio a blocco isolato, tetto a padiglione, portico, loggia e colombaia, rustico al piano terreno e abitazione al primo), a prevalente localizzazione in aree di pianura.

15 Cf. il contenuto dell'art. 143, comma 1, lett. f) e h), e dell'art. 145, comma 2, del Codice dei beni culturali.

della parte statutaria e in quelli della parte strategica dello strumento di pianificazione.¹⁶ Con riguardo alla legge regionale di governo del territorio, invece, l'attenzione deve focalizzarsi sia sulle disposizioni generali che sulle norme procedurali per la formazione degli atti pianificatori. Senza alcuna pretesa di esaustività, si può ritenere che l'obiettivo dell'integrazione paesaggistica sia disseminato in più norme generali nella legge n. 65/2014, a cominciare dall'art. 1, che intende coniugare «le funzioni produttive con le funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico»,¹⁷ per poi passare all'art. 2, incentrato sul «coordinamento intersettoriale delle politiche» e sulla «coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica». Sul versante delle norme procedurali, invece, si possono ricordare le forme di integrazione territorio-ambiente contenute nella sottoposizione alla Valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti (art. 14) ovvero tutte quelle disposizioni inerenti l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 19 e seguenti), nonché, infine, le fasi procedurali relative all'adeguamento e conformazione al piano paesaggistico per mezzo della conferenza paesaggistica (art. 31).

Oltre alle disposizioni generali e a quelle procedurali notevole importanza rivestono anche gli istituti della collaborazione interistituzionale (accordi di pianificazione, conferenze paritetiche, tavoli tecnici, ecc.), che permettono un coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale, assicurando uno scambio di conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti pianificatori e l'omogeneità dei criteri metodologici, garantendo, quindi, la piena attuazione dell'integrazione paesaggistica e del principio dello sviluppo sostenibile.¹⁸

Per comprendere le modalità di attuazione dell'integrazione paesaggistica si deve inevitabilmente scendere ad un livello più concreto, quello rappresentato dai progetti di paesaggio regionali. Uno di questi, menzionato dal Codice e sviluppato nell'Allegato n. 3 al PIT, è denominato 'progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale', la cui specificazione a livello locale corrisponde al 'progetto di fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina'.¹⁹

16 Ne sono un esempio, rispettivamente, gli artt. 1 e 2, da un lato, e 24 e 34 dall'altro lato.

17 Vedi art. 1, comma 2, lett. d), della legge n. 65/2014.

18 Il Titolo III della legge n. 65/2014 è interamente dedicato a tali istituti.

19 Le finalità dei suddetti modelli progettuali si sostanziano, da un lato, nel favorire la riconoscibilità dei paesaggi regionali, spesso frammentati attraverso la connessione delle componenti di valore storico e ambientale, ricostruendone delle visioni organiche indispensabili per la salvaguardia e valorizzazione delle invarianti paesaggistiche; dall'altro lato, si caratterizzano per favorire l'accesso diffuso a tutti i paesaggi regionali in modo da garantirne il godimento e permetterne una loro continua riseman-

Questi progetti di paesaggio permettono l'attuazione del principio di integrazione delle politiche territoriali, in quanto sono potenzialmente in grado di innescare specifiche dinamiche di sviluppo economico locale attraverso la valorizzazione delle risorse paesaggistiche. L'ampliamento dell'offerta turistica in relazione ai luoghi da visitare, ad esempio, può determinare indirettamente un recupero e una riqualificazione delle aree abbandonate o dismesse. Altresì, non bisogna dimenticare che il favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio regionale, tramite la realizzazione e la manutenzione dei percorsi pedonali, ciclabili, marittimi e ferroviari, costringe il legislatore a promuovere politiche infrastrutturali compatibili con la salvaguardia del valore paesaggistico.²⁰

Sotto questo profilo, degno di attenzione è il progetto pilota della Val di Cecina, che si sviluppa lungo la linea ferroviaria Cecina-Volterra e che apporta un contributo significativo all'integrazione paesaggistica. L'esecuzione del progetto, invero, quantomeno sotto un profilo teorico, dovrebbe promuovere tra i risultati attesi anche quelli relativi alla creazione di una rete integrata di percorsi pedo-ciclabili interconnessi, al potenziamento e alla valorizzazione della rete ferroviaria esistente e, infine, al sostentamento dell'economia agricola attraverso l'implementazione delle produzioni locali e l'integrazione della funzione produttiva con quella legata all'ospitalità.²¹

Accanto a tale esperienza occorre menzionare anche il progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', che è stato adottato e approvato successivamente all'elaborazione del PIT.²² È interessante notare come in questo caso l'integrazione paesaggistica sia stata declinata attraverso misure di governo del territorio atte a garantire una mitigazione del consumo di suolo e il rispetto dello sviluppo locale sostenibile. In proposito, il progetto regionale si contraddistingue per la conformità ai contenuti del Programma regionale di sviluppo 2016-20 ed è finalizzato ad elaborare un sistema di conoscenze del territorio che possa rappresentare un chiaro ausilio nel-

tizzazione da parte dei soggetti fruitori, al fine di superare le visioni standardizzate che spesso ingabbiano interi territori locali.

20 In particolare, l'articolazione del progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale in progetti pilota con ambito di operatività più ristretto ha consentito di perseguire numerosi obiettivi di qualità, tra i quali possono annoverarsi quelli relativi alla rigenerazione lungo l'Asta dell'Arno (Firenze-Pisa-Casentino) e al collegamento, nonché riequilibrio, tra costa ed entroterra (porto di Carrara lungo la marmifera, Cecina-Volterra, Follonica, Massa Marittima).

21 Per approfondimenti, vedi l'Allegato 3 al PIT, *Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale*, 10 ss.

22 Tale progetto è stato adottato con delibera del Consiglio regionale n. 71/2019 e approvato dal medesimo organo regionale con delibera n. 13/2020.

la riduzione dell'impegno di suolo e di recupero dei caratteri peculiari dell'identità sociale.²³

Nello specifico, giova segnalare l'impegno profuso nel contrastare i fenomeni di abbandono e degrado delle Leopoldine, considerandole come parte di un sistema da tutelare e valorizzare «attraverso la predisposizione di connessioni e percorsi ciclo-pedonali e fornendo le regole per predisporre una disciplina urbanistica comune finalizzata ad incentivarne il recupero, anche tramite la possibilità di cambiare gli usi agricoli, garantendo sempre la salvaguardia della configurazione originaria della struttura e il mantenimento dell'integrità dell'impianto architettonico e la sua unitarietà percettiva».²⁴

Altri settori interessati dall'integrazione paesaggistica sono senz'altro quelli del turismo e dei trasporti. Favorire, infatti, l'accessibilità diffusa al paesaggio delle Leopoldine significa inevitabilmente creare sinergie tra i tracciati esistenti e realizzare nuovi itinerari toscani. In questo modo, l'aumento dei percorsi di mobilità all'interno del territorio delle Leopoldine consentirà di ottenere un maggiore afflusso turistico, andando di fatto ad implementare uno dei maggiori settori economici della Toscana.²⁵

4 Declinazioni del principio partecipativo all'interno dei progetti di paesaggio

In linea generale, il principio di partecipazione nella materia paesaggistica è stabilito dall'art. 144 del Codice dei beni culturali e dall'art. 5, lett. c), della Convenzione Europea del Paesaggio, con due impostazioni totalmente differenti. Il Codice, invero, delega alla discrezionalità delle Regioni il compito di emanare apposite leggi che regolino il procedimento amministrativo di partecipazione alla formazione del piano paesaggistico e il connesso coinvolgimento degli enti locali e della società civile in tale procedura; la partecipazione di tali soggetti pubblici e privati, pertanto, appare come facoltativa e soggetta a scelta da parte dell'ente regionale. Al contrario, la Convenzione

²³ Per completezza della trattazione, si segnala che le finalità di riduzione del consumo di suolo e di attuazione di uno sviluppo locale sostenibile, che costituiscono due obiettivi del "Quadro strategico regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo - Programmazione comunitaria 2021-2027" (approvato con delibera di Giunta regionale 3 febbraio 2020, n. 78), trovano un concreto riscontro anche nel progetto di paesaggio 'I territori del Pratomagno', adottato recentemente con delibera del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 19, ma non ancora approvato dal medesimo organo amministrativo.

²⁴ Così, Documento di avvio del procedimento (allegato A) relativo al Progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', 6 ss.

²⁵ Vedi Documento di avvio del procedimento (allegato A) relativo al Progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', 104.

europea, volendo proteggere il paesaggio soggettivamente percepito, ha rivalutato il ruolo di tali soggetti nella definizione delle politiche di tutela e valorizzazione di tale bene territoriale.

Sul piano regionale, la Regione Toscana è intervenuta nell'elaborazione delle forme partecipative di cui all'art. 144 del Codice nazionale con la legge n. 65/2014, tramite la quale ha disciplinato gli istituti della partecipazione (artt. 36 e 37, Titolo II, Capo V). Mentre la partecipazione degli enti pubblici si attua attraverso l'applicazione degli istituti della collaborazione interistituzionale, quali, specialmente, i protocolli d'intesa, gli accordi di pianificazione, le conferenze di servizi paesaggistiche e i tavoli tecnici (artt. 41, 47, 48 della legge n. 65/2017),²⁶ quella dei soggetti privati si concretizza attraverso differenti modalità.

Sotto quest'ultimo profilo, una descrizione completa del processo partecipativo dei privati è rinvenibile nei documenti relativi alla formazione del progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', i quali dimostrano di tenere in seria considerazione i momenti di confronto, informazione e partecipazione in conformità alle disposizioni della l.r. n. 65/2014 e della l.r. n. 10/2010. Tale percorso partecipativo, di coinvolgimento di tutti i cittadini e dei soggetti interessati, si è innestato tra l'avvio del procedimento e l'adozione del progetto di paesaggio: quindi, in un momento utile e tempestivo per l'elaborazione dei contenuti progettuali. Esso è stato composto da un primo incontro pubblico di presentazione, volto a inquadrare i temi generali dell'attività paesaggistica; secondariamente, da un form pubblicato sulla pagina web del Garante, da compilarsi da parte dell'interessato e in cui sono stati inseriti i dati del partecipante e il contributo partecipativo; infine, da due incontri pubblici successivi all'ottenimento dei risultati del form, che sono stati organizzati in Val di Chiana e che hanno avuto ad oggetto lo statuto del territorio e le trasformazioni urbanistiche proprie del livello del piano operativo.

Parallela alle suddette attività si è collocata la redazione da parte del Garante di un rapporto da allegare all'atto di adozione ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.r. n. 65/2014, con il quale sono state evidenziate le iniziative assunte in attuazione del programma e i risultati dell'informazione e della partecipazione svolta, in termini di proposte di contenuto emerse dalla partecipazione sulle quali l'amministrazione precedente ha formulato le proprie considerazioni motivate.

26 Si rinvia, ad esempio, al *Protocollo d'intesa per il rilancio della ferrovia Cecina-salino*, volto a finanziare uno studio per la riqualificazione della linea (vedi Allegato n. 3 al PIT relativo al progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale, 10) oppure al Protocollo d'intesa per la progettazione, realizzazione, gestione e promozione del sistema integrato 'Ciclopista dell'Arno' tra Regione Toscana, Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa e Federazione Italiana Amici della Bicicletta del 2009.

5 Rilievi conclusivi

Alla luce delle osservazioni formulate si può ritenere che, con riguardo al territorio toscano, due delle novità principali introdotte dalla Convenzione Europea del Paesaggio siano state accolte con favore e attuate dall'ente regionale. L'integrazione e la partecipazione, invero, trovano una chiara esecuzione all'interno dei progetti di paesaggio, tramite i quali la Regione ha permesso di prendere in considerazione il valore paesaggistico associato ai restanti beni territoriali, ma soprattutto ha consentito agli enti locali e alla società civile di intervenire, attivamente e tempestivamente, nella procedura di formazione dell'atto progettuale e, conseguentemente, di una parte del piano paesaggistico.

Attuare un progetto di paesaggio equivale a concretizzare una parte della disciplina paesaggistica contenuta nello strumento pianificatorio e, dunque, a contribuire alla implementazione e al rafforzamento delle modalità di tutela e valorizzazione predisposte dal PIT toscano.

Tuttavia, nonostante gli effetti positivi prodotti dai progetti paesaggistici, occorre sottolineare ancora la lontananza da un modello di attuazione piena dei contenuti della Convenzione europea. La distanza tra la disciplina paesaggistica sovranazionale e quella nazionale appare imperniata sul concetto di partecipazione applicata alla fase di formazione dello strumento pianificatorio, in relazione a quanto disposto dall'art. 144 del Codice. Fino a quando non si correggerà il principio enucleato dalla norma con una nuova formula maggiormente orientata al coinvolgimento preventivo anche degli enti locali e della società civile, non si potrà sostenere di aver attuato completamente i valori principali del documento normativo sovranazionale.

Bibliografia

- Boscolo, E. (2016). «Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari». *GiustAmm.it*, 5.
- Carpentieri, P. (2004). «La nozione giuridica di paesaggio». *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 367.
- Cartei, G.F. (2013). «Autonomia locale e pianificazione del paesaggio». *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 713.
- Cartei, G.F. (2007). *Convenzione Europea del Paesaggio e governo del territorio*. Bologna: il Mulino.
- Cartei, G.F.; Traina, D.M. (a cura di) (2015). *Il piano paesaggistico della Toscana*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Casini, L. (2014). «La valorizzazione del paesaggio». *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 385.
- De Santis, F. (2015). *Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità*. Milano: Giuffrè.
- Lombardi, P. (2012). «La pianificazione paesaggistica». *Federalismi.it*, 22.
- Marzaro, P. (2014). «Epistemologie del paesaggio: natura e limiti del potere di valutazione delle amministrazioni». *Diritto pubblico*, 3, 843.
- Marzaro, P. (2011). *L'amministrazione del paesaggio. Profili critici ricostruttivi di un sistema complesso*. Torino: Giappichelli.
- Sandulli, M.A. (a cura di) (2019). *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Milano: Giuffrè.
- Scullo, G. (2008). «Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice». *Aedon*, 3.

